

**Seminario di presentazione del DCO 167/2021/R/gas in materia di
riassetto dell'attività di misura del gas nei punti di entrata e uscita della rete di trasporto**

lunedì 7 giugno 2021, dalle 14.30 alle 16.30

Q&A – risposte a quesiti pervenuti in forma scritta entro mercoledì 9 giugno 2021

Energia Libera

- A. Paragrafo 9.16: i requisiti minimi di tipo prestazionale vengono distinti tra requisiti “in installazione” e requisiti “in servizio”; non chiara distinzione.

Nella Tabella 7 del DCO “*Requisiti prestazionali minimi ed ottimali*”, ogni requisito è distinto tra “condizioni nominali di riferimento” (es. di laboratorio), ossia requisito prima dell'installazione sull'impianto, e requisito prestazionale effettivo in servizio.

- B. Paragrafo 10.1: obblighi di servizio con riferimento all'attività di *metering* come descritti nelle Linee operative di intervento consultate da Snam Rete Gas (SRG); non risulta chiaro se tali obblighi di servizio vengano confermati negli orientamenti finali dell'Autorità.

In linea generale, gli obblighi di servizio (in larga misura derivanti dalla normativa vigente) descritti nelle Linee operative di intervento consultate da SRG sono stati ricompresi, nel quadro regolatorio proposto nell'ambito del DCO, nell'ambito dei requisiti minimi (cfr. Capitolo 9 del DCO). Il rispetto di tali requisiti non è strettamente vincolante, ma concorre esclusivamente al dimensionamento dei corrispettivi per il mancato rispetto degli standard. In questo senso, la proposta dell'Autorità è anche finalizzata ad evitare duplicazioni di norme cogenti.

Nella trasposizione degli obblighi di servizio in requisiti minimi sono state approntate alcune modifiche e integrazioni rispetto alla proposta consultata da SRG. Tali modifiche sono state evidenziate, nelle rispettive tabelle, in **grassetto**.

- C. Paragrafo 11.16: si riporta che le comunicazioni operative relative al mancato rispetto di obblighi e standard verranno gestite tramite un canale diretto tra impresa di trasporto e titolare dell'impianto di misura; si chiede di chiarire se tale canale diretto verrà utilizzato anche ai fini dell'eventuale pagamento dei corrispettivi per il mancato rispetto degli standard di qualità da parte dei titolari dell'impianto. Inoltre, si chiede di chiarire, se possibile, se la periodicità di pagamento di tali corrispettivi sarà mensile e con quali tempistiche SRG procederà all'applicazione dei corrispettivi ai titolari degli impianti di misura; in altri termini, con riferimento agli standard relativi al mese M, i corrispettivi verranno applicati nel mese M+1, M+2 o con un differimento maggiore?

Nel quadro regolatorio proposto nell'ambito del DCO, si ritiene che il canale diretto tra impresa di trasporto e titolare possa rilevare anche per il pagamento dei corrispettivi.

Gli standard di servizio sono calcolati su base annuale, ad eccezione di quello sulla *rangeability* che è mensile.

Con riferimento alla periodicità del pagamento, nonché agli ulteriori aspetti di dettaglio in merito all'applicazione dei corrispettivi, tali aspetti non sono stati sottoposti a consultazione. Si ritiene comunque che le modalità più strettamente operative di fatturazione dei corrispettivi possano essere definite nell'ambito dei Codici di rete delle imprese di trasporto.

- D. Paragrafo 12.12: si riporta che “*In questa fase, infatti, non si ritiene opportuno prevedere una natura strettamente vincolante dei requisiti, che dunque rappresenterebbero un mero benchmark*”

di riferimento”. Si richiede di chiarire se tale considerazione si riferisca anche ai requisiti minimi e come debba essere inteso il riferimento “in questa fase”; si presuppone che a partire da una certa data i requisiti diverranno invece vincolanti?

Nella proposta del DCO, i requisiti minimi non hanno natura strettamente vincolante, in quanto concorrono esclusivamente al dimensionamento dei corrispettivi per il mancato rispetto degli standard. Nel DCO non è stata consultata la proposta di renderli vincolanti a decorrere da una certa data, pertanto il riferimento “in questa fase” è da intendersi relativo all’impianto regolatorio in via di definizione. Ciò che, nella proposta sottoposta a consultazione, diviene vincolante dal 2023 è esclusivamente l’applicazione dei segnali economici (corrispettivi per il mancato rispetto degli standard).

- E. Paragrafo 12.21: si riporta che “*Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di affidabilità delle misure sul perimetro della rete di trasporto, i corrispettivi per il mancato rispetto degli standard sono applicati in relazione agli impianti di misura su tutti i punti di entrata e uscita della rete, inclusi quelli nella titolarità delle imprese di trasporto*”. Si chiede di chiarire le modalità di applicazione di tali corrispettivi agli impianti di misura nella titolarità delle imprese di trasporto.

Nella proposta del DCO, le imprese di trasporto sono tenute a registrare i propri fuori standard, così come registrano quelli degli impianti nella titolarità di terzi; nel caso di fuori standard, versano i corrispettivi su uno specifico conto della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali.

- F. Paragrafo 14.18: l’Autorità esprime l’orientamento che, ferma restando la libertà delle parti nel definire il valore di cessione, tale valore debba essere in linea di principio allineato al corrispondente valore riconosciuto tariffariamente, di norma pari al costo storico rivalutato, al netto della quota già degradata; a tal proposito, si chiede di chiarire se verrà considerata una vita utile dei cespiti pari a 20 anni e di valutare se fosse possibile rendere disponibile un tool che consenta di determinare il valore riconosciuto tariffariamente.

Non è stata proposta una revisione della vita utile del cespite “Misuratori”, che pertanto si conferma pari a 20 anni per il 5° periodo di regolazione del trasporto (2020-2023), come definita ai sensi della RTTG 5PRT (Allegato A alla deliberazione 114/2019/R/gas).

Conoscendo il costo storico dell’impianto, ogni titolare ne può stimare il valore residuo, utilizzando i coefficienti del deflatore pubblicato dall’Autorità nella RTTG 5PRT e aggiornati annualmente in sede di approvazione delle tariffe di trasporto, tenuto conto del periodo di ammortamento (considerato pari a 20 anni). In assenza dei dati di costi storici, può essere utile un confronto con l’impresa di trasporto che, ai sensi del DCO, è tenuta a stimare, ai fini del riconoscimento tariffario, i costi storici medi di impianti confrontabili.

- G. Capitolo 16: con riferimento agli aspetti tariffari, si chiede di chiarire quando avverrà la prima determinazione del corrispettivo tariffario CM_{CF} a seguito dell’adozione del provvedimento finale dell’Autorità, previsto per settembre 2021. Si chiede inoltre di chiarire con quali modalità i costi relativi agli impianti ceduti alle imprese di trasporto verranno considerati ai fini della determinazione del corrispettivo; in particolare, il corrispettivo CM_{CF} verrà definito considerando anche una stima dei costi che dovranno essere sostenuti dalle imprese di trasporto o solo costi a consuntivo? In caso di cessione massiva degli impianti, i costi necessari per gli adeguamenti impiantistici verranno considerati tutti con la stessa decorrenza (ovvero, tutti in sede di prima determinazione del corrispettivo CM_{CF} post entrata in vigore della riforma) o verrà previsto un approccio più graduale nella determinazione dei costi riconosciuti ai fini tariffari?

Il corrispettivo CM_{CF} è determinato annualmente secondo quanto previsto alla RTTG 5PRT, considerando, per ciascun anno tariffario t , i costi degli impianti presenti in bilancio all’anno $t-1$ e

le capacità associate ai punti di riconsegna nei quali la titolarità degli impianti è in capo alle imprese di trasporto.

Ad una prima analisi non si ritiene verosimile una cessione massiva degli impianti in un determinato anno, bensì un processo di cessione graduale che seguirà i segnali economici introdotti con il riassetto del servizio. In ogni caso, i costi relativi ad un maggior numero di impianti sarebbero anche associati ad un maggior *driver* tariffario (capacità prevista in conferimento) rilevante ai fini del dimensionamento del CM_{CF} , e ciò dovrebbe evitare forti oscillazioni del corrispettivo.

- H. Capitolo 16: con riferimento agli aspetti tariffari, si chiede di chiarire, in caso di cessione degli impianti, con quale decorrenza troverà applicazione il corrispettivo CM_{CF} ; in particolare, tale corrispettivo verrà applicato a partire dal mese successivo a quello in cui avverrà la cessione alle imprese di trasporto, nel caso la cessione avvenga in corso d'anno?

Le modalità operative di applicazione e fatturazione dei corrispettivi, incluso il corrispettivo CM_{CF} , sono definite nei Codici di rete delle imprese di trasporto. Ad una prima analisi si ritiene che, nel caso di specie, per analogia potrebbero valere le stesse modalità di applicazione dei corrispettivi oggi vigenti per i casi di attivazione di nuovi punti.

Inrete Distribuzione Energia S.p.A.

- I. Chiarimento in merito al calcolo dei corrispettivi associati alla *rangeability*; elenco gli elementi salienti:
- Nella slide 41 presentata durante il webinar, è stato indicato che “*il volume per il calcolo del corrispettivo è calcolato a partire dal superamento del valore soglia dell'indicatore (75% o 85%)*”.
 - Nella Tabella 13 del DCO “*Corrispettivi per il mancato rispetto degli standard di qualità dell'attività di metering*” è riportato come nota che “*i corrispettivi sono applicati solo in caso di non ottemperanza del corrispondente livello di servizio, e limitatamente alla parte in difetto (per la disponibilità) o in eccesso (per la indisponibilità) rispetto al livello stesso*”.
 - Il calcolo del corrispettivo utilizza come dato di partenza un volume in Smc convertito in MWh.
 - Il relativo livello di servizio ‘E’ come da Tabella 12 del DCO “*Standard di qualità del servizio*” (75% o 85%) fa riferimento alle ore del mese con prelievo all'interno del range di misura rapportato al totale delle ore del mese con prelievo.

Non è chiaro come individuare i volumi sottoposti a corrispettivo in caso di non raggiungimento dello standard di qualità del servizio basato sui dati orari, potreste esplicitare il calcolo con qualche esempio partendo dai dati dei volumi misurati?

Il corrispettivo per mancato rispetto dell'indicatore relativo alla *rangeability* è differenziato in caso di valori sopra Q_{max} o sotto Q_{min} : nelle ore in cui l'organo primario lavora sopra Q_{max} , il corrispettivo è determinato dal prodotto del costo del gas per un coefficiente moltiplicativo forfettario pari a 0.25; nelle ore in cui l'organo primario lavora sotto Q_{min} , il corrispettivo è determinato dal prodotto del prezzo medio di mercato GME per la sommatoria delle differenze (in energia) tra il limite inferiore del range di funzionamento (Q_{min}) e il volume misurato.

Ai fini della corresponsione dei corrispettivi, le ore di funzionamento al di fuori del campo valido di misura sono intese come le sole ore eccedenti il livello di servizio di cui alla Tabella 12 del DCO.

HERA Trading

J. Il DCO in oggetto, nel ridefinire l'intero impianto dell'attività di misura, implica un sempre maggiore e quanto più diretto dialogo tra l'Impresa Maggiore (di riflesso anche le altre imprese di trasporto) e il cliente finale, prevedendo, contestualmente, una ridefinizione del quadro di responsabilità circa gli adempimenti su essi gravanti, al momento in parte assolti dall' Utente del Trasporto.

Nello specifico si fa riferimento alla Sezione II Cap 6 “quadro delle responsabilità” S.3 e S.5

A tal proposito, è prevista una modifica dei Codici di Rete volta a sollevare L'Utente del Trasporto da una serie di adempimenti operativi, e profili di responsabilità a cui risulta esposto nei confronti dell'operato del titolare dell'impianto, con il quale, lo stesso Utente, non ha in essere alcun rapporto contrattuale.

A tale riferimento si riportano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le sezioni del codice di rete implicate:

- Cap. 19, Par. 1.3 Gestione e manutenzione delle stazioni di misura ed utilizzo dei dati rilevati: *“Con la sottoscrizione del Contratto di Trasporto l'Utente garantisce altresì al Trasportatore la possibilità di accedere in sicurezza in qualsiasi momento alle apparecchiature della stazione di misura, qualora la stessa non sia di proprietà del Trasportatore, per il rilevamento dei per le opportune verifiche dell'impiantistica utilizzata ai fini dello svolgimento delle operazioni di misura e del relativo stato di manutenzione , nonché per l'installazione e gestione di eventuali apparecchiature di proprietà del Trasportatore.”*
- Cap. 19, Par. 1.4 Responsabilità in relazione al servizio di odorizzazione: *“L'Utente è responsabile: -di informare il Cliente Finale direttamente allacciato alla rete di trasporto circa le disposizioni in materia di odorizzazione e circa le informazioni e le dichiarazioni da fornire al Trasportatore; - di fornire al Trasportatore e mantenere aggiornata l'indicazione della categoria d'uso di cui al TISG per ciascun Punto di Riconsegna presso i Clienti Finali direttamente allacciati alla rete di trasporto presso cui è titolare di capacità, secondo le modalità e i termini indicati nel presente Codice e nelle procedure pubblicate sul proprio sito Internet; -di dare tempestiva comunicazione al Trasportatore in caso di modifica impiantistica da parte del Cliente Finale che comporti un mutamento e/o integrazione della categoria d'uso del Punto di Riconsegna.”*
- Alle responsabilità sopracitate si aggiungono ulteriori adempimenti, di carattere informativo verso i titolari degli impianti, a cui l'Utente risulta vincolato, relativi a: Servizio di Fornitura Alternativo; Piano Mensile di Intervento – Discature; Malfunzionamenti stazioni di Regolazione Misura.

In merito ai suddetti impegni, posti a carico dell'Utente, l'Impresa Maggiore potrebbe, e più agevolmente, acquisire tutte le informazioni necessarie per il tramite dei suoi Uffici di Programmazione Territoriale, c.d. “Proter”, - gli stessi infatti per necessità tecnico/impiantistiche hanno già rapporti stringenti con i titolari degli impianti - esonerando l'Utente da tali obblighi e rendendo il processo più snello ed efficace. Si potrebbe auspicare, al limite, un coinvolgimento quale soggetto passivo, posto “in copia” nelle comunicazioni di cui sopra.

Le modifiche ai Codici di Rete dovranno riflettere l'assetto di ruoli e responsabilità che sarà definito in esito al procedimento, garantendo coerenza tra gli adempimenti previsti e le relative responsabilità; tali modifiche saranno oggetto di una specifica consultazione dei soggetti interessati.